



COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it

www.comune.sancolombanobelmonte.to.it

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCO GIOCHI

E DELLE AREE ATTREZZATE

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative e delle aree attrezzate

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi al di fuori delle apposite barbecue
- campeggiare e/o pernottare
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi anche se gestiti da terzi e qualora fruibili;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- produrre rumori molesti in modo particolare dalle ore 21,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 12,00 alle ore 15,00 o tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita

segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopracitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di San Colombano Belmonte, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell' utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di San Colombano Belmonte, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e delle/dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di San Colombano Belmonte concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 5. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

Articolo 6. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento

Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.